

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - GO/AIA/3

Decreto n. 2516

Trieste, 14 NOV. 2013

D.Lgs. 152/2006. Istanza di riesame di autorizzazione integrata ambientale (AIA) presentata in data 29 gennaio 2013. Discarica di prima categoria sita in Comune di Cormons, località Pecol dei Lupi.

Società AMBIENTE NEWCO S.r.l. con sede legale in Comune di Ronchi dei Legionari, via Cau de Mezo, n. 10.

IL DIRETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti);

Visto il decreto del Presidente della Giunta 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. recante il "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a decorrere dal 26 agosto 2010, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 128/2010;

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. recante il "Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'articolo 4, commi 11, 11 bis, 11 ter e 12 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

Visto l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia), abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2011, dall'articolo 127, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), il quale disponeva quanto segue: "Nelle more del completamento delle procedure per il trasferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), nonché in attesa del riordino della disciplina legislativa regionale in materia di gestione dei rifiuti e in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), costituiscono autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle discariche dei rifiuti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), i provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 5, commi 12 e 17, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., nonché all'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a condizione che alla Conferenza Tecnica di cui all'articolo 6 del decreto medesimo, partecipi la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale.";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto, in particolare, il Titolo III-bis (*L'autorizzazione integrata ambientale*), della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, come aggiunto dal comma 24, dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 128/2010 entrato in vigore il 26 agosto 2010;

Visto l'articolo 3 (*Conferenze di servizi in materia ambientale*) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

Vista la domanda del 28 gennaio 2013, presentata in data 29 gennaio 2013, con la quale la Società Ambiente Newco S.r.l. con sede legale in Comune di Ronchi dei Legionari, via Cau de Mezo, n. 10, di seguito denominata "Società" ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Gorizia con la deliberazione della Giunta provinciale 23 dicembre 2009, n. 267, per "l'impianto IPPC ubicato in località Pecol dei lupi C.A.P. 34071 Comune Cormons (GO), rientrante nella categoria di attività industriale identificata al punto 5.4 dell'Allegato VIII al Titolo III-bis, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";

Atteso che ai fini di un'adeguata istruttoria appare indispensabile considerare le precedenti circostanze e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni competenti, in particolare per gli aspetti che possono rilevare ai fini della conclusione del procedimento regionale;

Considerato a tal fine che:

- il progetto per la realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cormons, località Pecol dei Lupi, attualmente di proprietà della Società Ambiente Newco S.r.l. prevedeva la gestione delle volumetrie autorizzate, in tre lotti distinti e confinanti, identificati come lotto 0, lotto 1 e lotto 2;
- sebbene il piano di adeguamento della discarica presentato da "IRIS Isontina Reti Integrate Servizi S.p.A.", prevedesse interventi sui lotti 1 e 2, escluso il lotto 0, in quanto chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2003, i tre lotti costituiscono un unico impianto di discarica;
- con ordinanza contingibile e urgente n. 183 del 26 novembre 2004, il Sindaco del Comune di Cormons, al fine di prevenire ed eliminare un possibile pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, ha ordinato a IRIS Isontina Reti Integrate Servizi S.p.A. la messa in sicurezza dell'impianto mediante la copertura con teli impermeabili dei lotti esauriti ovvero mediante l'adozione di provvedimenti atti ad evitare infiltrazioni di acqua meteorica nei lotti in questione, nonché l'asportazione in continuo del percolato prodotto dai lotti 0 e 1;
- a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cormons, è stato avviato, ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni), il procedimento di bonifica del sito di Pecol dei Lupi;

Considerata la deliberazione della Giunta provinciale di Gorizia 23 dicembre 2009, n. 267, avente ad oggetto: "IRIS Isontina Reti Integrate Servizi S.p.A. Approvazione, con prescrizioni, del piano di adeguamento della discarica di prima categoria sita in territorio comunale di Cormons, denominata "Pecol dei Lupi" ", con la quale tra l'altro:

- a) è stato approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 36/2003, il piano di adeguamento della discarica e fissato al 29 settembre 2011, il termine per l'ultimazione dei relativi lavori;
- b) è stato imposto il rispetto di una serie di prescrizioni "quali condizioni subordinanti l'approvazione del piano di adeguamento ed il prosieguo dell'esercizio, in proroga delle operazioni di smaltimento di rifiuti nella discarica";
- c) è stato rimandato ad un "successivo provvedimento amministrativo relativo all'autorizzazione definitiva all'esercizio della discarica, il recepimento delle ulteriori prescrizioni individuate dalla Conferenza tecnica e dal Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA nel parere favorevole espresso ai sensi della L.r. 15/2005";
- d) è stato dato atto che "ai sensi del disposto combinato dell'art. 1 del D.L.vo 18 febbraio 2005, n. 59 e dell'art. 20 della L.r. 18 agosto 2005, n. 25 il presente provvedimento costituisce autorizzazione integrata ambientale";
- e) è stato stabilito l'ammontare delle garanzie finanziarie che IRIS Isontina Reti Integrate Servizi S.p.A. doveva prestare ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 1 bis e 1 ter del D.P.Reg. n. 0266/2005, a favore della Provincia di Gorizia, "per gli obblighi derivanti dall'attivazione

della gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso" con riferimento, ai lotti "0", "1" e "2";

f) è stato nominato il "collaudatore delle opere previste dal progetto", ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987 e dell'articolo 5, comma 15 del D.P.Reg. n. 01/1998;

g) è stato stabilito "di rimandare, fatte salve le proroghe dell'esercizio in corso, a successivo provvedimento amministrativo l'autorizzazione definitiva all'esercizio della discarica, previa presentazione delle garanzie finanziarie prestate nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti alinea e del certificato di collaudo";

Vista la nota prot. n. STINQ/4923-GO/AIA/3 dell'8 febbraio 2013, con la quale il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale presentata in data 29 gennaio 2013, dalla Società;

Considerato che:

- con atto repertorio n. 12817 e raccolta n. 5376, sottoscritto in data 27 dicembre 2010 e redatto dal notaio dott.ssa Maria Francesca Arcidiacono, la Società IRIS - Isontina Reti Integrate Servizi S.p.A. ha costituito la Società Ambiente Newco S.r.l. a Socio unico e che, a totale liberazione della quota sottoscritta nella nuova società, ha conferito alla stessa la piena ed esclusiva proprietà del ramo d'azienda "Ambiente" che comprende, tra l'altro, l'impianto di smaltimento rifiuti, sito in Cormons (GO), località Pecol dei Lupi;

- la costituita nuova Società Ambiente Newco S.r.l. a Socio unico è subentrata, a tutti gli effetti, alla Società IRIS S.p.A. nella citata deliberazione provinciale n. 267 del 23 dicembre 2009;

Rilevato che:

- le analisi effettuate da ARPA Friuli Venezia Giulia Dipartimento Provinciale di Gorizia in data 14 febbraio 2013, hanno evidenziato il permanere di una concentrazione elevata di inquinanti nei campioni di acque sotterranee prelevati da alcuni piezometri ubicati all'interno del sito di Pecol dei Lupi;

- a seguito del perdurare dell'inquinamento della falda sotterranea, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con nota di data 31 agosto 2013, ha comunicato alla Società Ambiente Newco S.r.l. di non poter ritenere conclusi gli interventi di bonifica del sito, in quanto non sono state raggiunte le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nella matrice acque sotterranee;

Atteso che, in data 4 aprile 2013, si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'istanza presentata dalla Società il 29 gennaio 2013, alla quale sono stati invitati a partecipare il Comune di Cormons, la Provincia di Gorizia, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Friuli Venezia Giulia Dipartimento Provinciale di Gorizia, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", la C.A.T.O. "Orientale Goriziano" nonché la Società e, a conclusione della quale, è stato stabilito di fissare un termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di copia del verbale della riunione stessa, per la presentazione da parte della Società, di un testo coordinato contenente le integrazioni richieste, come da verbale allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che, in data 31 luglio 2013, si è tenuta la seconda riunione della conferenza di servizi per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'istanza presentata dalla Società il 29 gennaio 2013, i cui esiti riportati nel verbale allegato quale parte integrante del presente provvedimento, di seguito, in parte, si sintetizzano:

- il Comune di Cormons ha espresso "parere negativo rispetto all'istanza" di riesame presentata dalla Società "esprimendo preoccupazione per la situazione ambientale e di salute pubblica rappresentata dall'impianto e sollecitando il gestore a provvedere alle opere di bonifica del lotto 0 e al ripristino ambientale del resto dell'impianto secondo quanto la normativa vigente prevede";

- la Provincia di Gorizia ha espresso "il proprio parere contrario in relazione alla conformità agli strumenti di programmazione che definivano e definiscono il contesto ambientale economico e sociale nel quale si colloca la discarica in argomento";

- mentre, per quanto riguarda gli enti che partecipano ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16/2008 al fine di fornire il supporto tecnico scientifico alla conferenza dei servizi:

a) ARPA, che ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 7 del decreto legislativo 152/2006, esprime anche il parere per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, non era presente alla riunione;

b) l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", facendo rilevare che "benché la procedura in essere preveda la separazione dei lotti 1 e 2, oggetto della richiesta di autorizzazione, dal lotto 0 verosimilmente origine dell'inquinamento di falda rilevato presso il sito, i tre lotti costituiscono in realtà la discarica stessa", ha espresso "parere non favorevole sul conferimento di ulteriori rifiuti", concordando con quanto espresso dal Comune di Cormons in merito alla tutela della salute pubblica e all'igiene e sicurezza dell'ambiente;

- infine per la Regione, il Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, ha sospeso i lavori della conferenza di servizi, al fine di un approfondimento giuridico sugli argomenti trattati;

Atteso che in sede di approfondimento giuridico sono stati acquisiti i seguenti elementi istruttori:

a) che l'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 36/2003 dispone che "L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.";

b) che fino 31 dicembre 2010, per effetto dell'articolo 20 della legge regionale 25/2005, abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2011, dall'articolo 127, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2010, competeva alla Provincia di Gorizia accettare le garanzie prestate a suo favore da IRIS Isontina Reti Integrate Servizi S.p.A.;

c) che le predette garanzie non risultano essere state accettate dalla Provincia di Gorizia e che, in difetto di accettazione delle garanzie finanziarie, la deliberazione della Giunta provinciale di Gorizia 23 dicembre 2009, n. 267 non ha costituito e non costituisce autorizzazione definitiva all'esercizio della discarica ai sensi del decreto legislativo 36/2003 né autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 59/2005 vigente sino al 25 agosto 2010;

Valutato l'esito dell'approfondimento giuridico condotto dal Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in qualità di responsabile

del procedimento, dal quale emerge che la domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società il 29 gennaio 2013:

- si appalesa impropria in quanto l'articolo 29 octies, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 ammette tale procedimento su iniziativa dell'autorità competente, su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale o su richiesta del Sindaco ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 7 dello stesso decreto legislativo;

- si fonda sul presupposto dell'avvenuto rilascio in via definitiva dell'autorizzazione integrata ambientale con la deliberazione della Giunta provinciale di Gorizia 23 dicembre 2009, n. 267, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 25/2005, mentre appare evidente dall'esame degli atti che la Giunta provinciale di Gorizia, nel dare atto che la propria deliberazione 23 dicembre 2009, n. 267 costituiva autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 25/2005 ha, comunque, rinviato a un successivo provvedimento amministrativo, mai rilasciato, l'autorizzazione "definitiva" all'esercizio della discarica previa, tra l'altro, la presentazione, da parte della Società, delle garanzie finanziarie;

- non attiene solo ad aspetti connessi all'attività dell'impianto bensì è, sostanzialmente, finalizzata a ottenere l'autorizzazione al conferimento di ulteriori rifiuti mediante:

- a) il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, mai precedentemente ottenuta;
- b) il provvedimento di variazione del gestore;
- c) l'ispezione prevista dall'articolo 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo 36/2003, che costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di una nuova discarica;
- d) la definizione dei controlli di competenza di ARPA nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo;

- presenta carenze per quanto riguarda la validità delle garanzie posto che solo due di esse (la n. 1 e la n. 3) risultano richieste dalla Società, di cui una scaduta, mentre la terza (la n. 2) è garanzia precedentemente prestata da IRIS Isontina Reti Integrate Servizi S.p.A., come di seguito meglio descritto:

- 1) garanzia per la gestione post-operativa del lotto "0": fideiussione bancaria n. 08670/8200/02011672 del 7 dicembre 2011, pari a 1.591.180,00 euro, valida sino al 31 dicembre 2015;
- 2) garanzia per la gestione operativa del lotto "1", come rideterminata con deliberazione della Giunta Provinciale di Gorizia 14 aprile 2010, n. 52: polizza fideiussoria assicurativa n. 1893079 del 5 ottobre 2010, pari a 1.990.570,00 euro, valida sino al 5 ottobre 2014;
- 3) garanzia per la gestione operativa del lotto "2": fideiussione bancaria n. 08670/8200/02011673 del 7 dicembre 2011, pari a 2.376.715,00 euro, scaduta il 30 giugno 2013;

Ritenuto in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000 che, per quanto sopra esposto e alla luce dell'approfondimento giuridico condotto su richiesta della conferenza di servizi nella seduta del 31 luglio 2013, non sussistano i presupposti per la prosecuzione dell'iter istruttorio della domanda presentata dalla Società il 29 gennaio 2013, posto che non sussistono i requisiti giuridico-formali di ammissibilità della stessa;

Considerato, altresì, che l'istanza presentata dalla Società, ferma restandone l'inammissibilità, non appare, comunque, meritevole di condivisione tenuto conto della totalità di posizioni contrarie, comunque, espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, dalle quali emerge il parere contrario ad autorizzare il conferimento di ulteriori rifiuti non pericolosi a completamento delle volumetrie ancora disponibili nel lotto 2 della discarica, confinante con il sito inquinato, al fine di non aumentare il carico ambientale complessivo dell'area;

Considerato sul punto che, per quanto, comunque, espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, non esistono indicazioni inequivocabili che un incremento del carico ambientale sul lotto 2 non abbia ripercussioni negative su tutta l'area oggetto di bonifica;

Valutato che, allo stato attuale, non esistono garanzie sufficienti, sotto il profilo della tutela della salute pubblica e della protezione dell'ambiente, per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di rifiuti non pericolosi a completamento delle volumetrie ancora disponibili nel lotto 2 della discarica;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, non si ravvisano i presupposti per la prosecuzione del procedimento avviato con la nota prot. n. STINQ/4923-GO/AIA/3 dell'8 febbraio 2013 del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in quanto non sussistono i requisiti di ammissibilità della domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, presentata in data 29 gennaio 2013, dalla Società Ambiente Newco S.r.l. con sede legale in Comune di Ronchi dei Legionari, via Cau de Mezo, n. 10.
2. E' dato atto che, quand'anche l'istanza presentata dalla Società fosse ritenuta ammissibile, non sarebbe, comunque, possibile in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, tenuto conto della totalità di posizioni contrarie, comunque, espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, autorizzare il conferimento di ulteriori rifiuti.
3. Il presente provvedimento è inviato al Comune di Cormons, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA Friuli Venezia Giulia, ad ARPA Friuli Venezia Giulia Dipartimento Provinciale di Gorizia, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", alla C.A.T.O. "Orientale Goriziano.

4. Il presente provvedimento è notificato alla Società Ambiente Newco S.r.l. con sede legale in Comune di Ronchi dei Legionari, via Cau de Mezò, n. 10.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data.

